

Pubblicato il 18/07/2022

N. 06088/2022REG.PROV.COLL.
N. 10882/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 10882 del 2021, proposto dalla Newo s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Claudio Tuveri e Antonio De Feo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

l'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) Ba/2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Cafaro, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

della Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Dipierro e Monica Gallo,

con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

dell'Itea s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

del Consorzio Sviluppo Area Industriale di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Macchione, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

dell'Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Puglia (Arpa), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, del Comando dei Vigili del fuoco di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dell'Autorità di Bacino per la Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dei Comuni di Modugno, Palo del Colle, Giovinazzo, Binetto, Bitetto, Bitritto, Sannicandro di Bari, in persona dei Sindaci *pro tempore*, dell'Ossigenopuro s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Gioia per Natura – Ambiente & Sviluppo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e il signor Carlo Colapinto, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Colapinto e Filippo Colapinto, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, n. 1867 del 13 dicembre 2021, resa tra le parti, concernente la determinazione favorevole della Regione Puglia sulla compatibilità ambientale del progetto di impianto da realizzare nel Comune di Bari per il trattamento e

co-incenerimento di rifiuti speciali prodotti dal trattamento di biostabilizzazione di rifiuti urbani.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ambito di Raccolta Ottimale Ba/2, del Consorzio Sviluppo Area Industriale di Bari, della Città Metropolitana di Bari, della Regione Puglia, di Itea s.p.a.;

Visto l'intervento *ad opponendum* della associazione Gioia per Natura – Ambiente & Sviluppo e del signor Filippo Colapinto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2022 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Michele Guzzo, Claudio Tuveri, Antonio De Feo, Giuseppe Fabrizio Maiellaro, su delega dell'avvocato Francesco Paolo Bello, Elena Cafaro, Francesco Saverio Marini, su delega dell'avvocato Giuseppe Macchione, Carmela Capobianco, su delega dell'avvocato Tiziana Teresa Colelli, e Filippo Colapinto.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 1867 del 13 dicembre 2021, è stato accolto il ricorso presentato dall'Ambito di Raccolta Ottimale Ba/2 per l'annullamento:

a) della determinazione del dirigente del servizio autorizzazioni ambientali della regione Puglia n. 7 del 25 gennaio 2018, recante il giudizio favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto della società Newo relativo alla realizzazione nel comune di Bari di un impianto per il trattamento e co-incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, prodotti dal trattamento di biostabilizzazione di rifiuti di natura urbana;

b) della determinazione regionale n. 124 del 31 marzo 2021 con la quale sono state ritenute non sostanziali, ai fini della VIA (valutazione di impatto ambientale), alcune ulteriori modifiche progettuali.

1.1. La sentenza n. 1867 del 2021 ha quindi definito in primo grado uno dei cinque ricorsi presentati da diversi soggetti contro i medesimi provvedimenti regionali che, tuttavia, il T.a.r. di Bari ha comunque ritenuto di trattare separatamente.

2. Più nel dettaglio, con istanza trasmessa il 18 marzo 2016 la società Newo ha chiesto alla regione Puglia l'avvio della procedura di VIA (valutazione impatto ambientale) e di AIA (autorizzazione integrata ambientale) in ordine al progetto relativo alla realizzazione e all'esercizio del suddetto impianto di trattamento e co-incenerimento di rifiuti speciali da ubicarsi in Bari nella zona industriale del consorzio ASI. A corredo dell'istanza, la società ha prodotto la necessaria documentazione, descrivendo, in particolare, come il progetto prevedesse la realizzazione di un'installazione destinata all'attività di recupero, con le operazioni R13, R12, R1 ed R5 di cui all'Allegato C della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, dei rifiuti speciali non pericolosi (codici EER 19.05.01, 19.05.99 e 19.12.12), provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani, ordinariamente destinati a discarica, e del rifiuto pericoloso prodotto dalla stessa installazione a seguito del trattamento degli effluenti gassosi (codice EER 190106).

2.1. L'attività di recupero, attraverso co-incenerimento del rifiuto, è finalizzata al recupero di materia ed energia: *i)* con la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica per l'utilizzo tecnico da parte di terzi; *ii)* la produzione di materiale vetroso utilizzabile in sostituzione di materia prima vergine nel settore edilizio (cd. perle vetrose, denominate anche Ossieco); *iii)* la produzione di energia elettrica.

2.2. La specifica capacità di recupero si sarebbe dunque configurata mediante un impianto di co-incenerimento, ai sensi dell'art. 237-ter, comma 1, lett. c) del d.lgs.152/2006, con funzione principale consistente nella produzione di energia e di materiali e non nella mera distruzione dei rifiuti.

2.3. Per raggiungere il predetto risultato di recupero di materia ed energia, la Newo ha proposto una innovativa tecnologia (brevettata dalla società Itea) di

ossi-combustione, cosiddetta Isotherm *Flamless*, già riconosciuta quale *Best Available Techniques* (BAT) anche dall'Unione Europea. In concreto, il processo di ossi-combustione Isotherm *Flamless*, cioè senza fiamma, si sviluppa in un'atmosfera di ossigeno generato a monte da una unità di produzione connessa, realizzata dalla società Ossigenopuro (con istanza trasmessa del 21 marzo 2016, quest'ultima società ha chiesto alla Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i - *quater*) e lett. o - *bis*) del d.lgs. 152/2006, di avviare il procedimento per l'ottenimento dell'“*autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed allo scarico delle acque reflue meteoriche*” per l'impianto connesso dedicato alla produzione di ossigeno).

2.4. Con nota del 31 marzo 2016, il Servizio VIA e VINCA (valutazione incidenza ambientale) della regione Puglia, ha richiesto ulteriori chiarimenti ed integrazioni anche con riferimento all'emissione del parere di compatibilità paesaggistica da parte del Servizio attuazione pianificazione paesaggistica. La Newo, il 5 aprile 2016, ha tuttavia evidenziato che l'area interessata dal progetto ricadeva nei territori già costruiti, ai sensi dell'art. 1.03, commi 5 e 6, delle NTA del PUTT, e che pertanto l'intervento non soggiaceva all'accertamento della compatibilità paesaggistica.

2.5. La Newo e la Ossigenopuro, con note del 2 maggio 2016 e del 4 maggio 2016, hanno poi fornito riscontri alle ulteriori richieste della Regione in ordine alla valutazione dell'impatto ambientale dell'intervento considerato nella sua interezza e quindi comprensivo dell'annesso impianto di produzione e alimentazione di ossigeno tecnico.

2.6. Con nota prot. n. 5734 del 10 maggio 2016, la regione Puglia ha comunicato l'avvio del procedimento e convocato la prescritta conferenza di servizi per il giorno 30 maggio 2016. Prima della apertura dei lavori della conferenza, sono pervenute osservazioni al progetto da parte di taluni enti interessati (Vigili del fuoco, comune di Modugno) e un nulla osta dell'Acquedotto pugliese, mentre con nota del 27 maggio 2016 il comune di Bari, Ripartizione tutela ambiente, sanità e igiene, ha chiesto ulteriori

integrazioni ed approfondimenti in merito all'analisi "di *dispersione delle emissioni*" in relazione alla vicinanza di alcuni insediamenti commerciali e residenziali (questi ultimi a circa 1 Km). Con nota del 1° giugno 2016 l'Autorità di bacino della Puglia ha, per parte sua, comunicato che nell'area non vi erano vincoli idrogeologici.

2.7. La prima seduta della conferenza di servizi (il 30 maggio 2016) si è conclusa con ulteriori richieste di chiarimenti e precisazioni rispetto al progetto presentato. Successivamente, con nota dell'11 luglio 2016 l'associazione Lega Ambiente ha presentato le proprie osservazioni.

In relazione alle richieste di cui alla predetta nota del comune di Bari, la Newo ha invitato l'Arpa, quale autorità di controllo delle sorgenti emmissive, a rendere disponibili i dati per l'implementazione dello studio sulle dispersioni. Con comunicazioni dell'11 agosto 2016 e del 19 settembre 2016, l'Arpa ha reso disponibili i dati e la Newo ha trasmesso il proprio elaborato tecnico.

2.8. Il Comitato VIA regionale ha poi chiesto talune integrazioni, il 15 novembre 2016, mentre il 1° dicembre 2016 la Soprintendenza di Bari ha evidenziato l'assenza di vincoli, formulando alcune osservazioni al progetto.

2.9. La società interessata, il 28 dicembre 2016, ha dato riscontro alle ulteriori richieste del Comitato, ritrasmettendo anche lo Studio degli Impatti Cumulativi.

2.10. Dopo una ulteriore fase di istruttoria, la regione Puglia ha poi trasmesso il parere negativo di Arpa Puglia del 7 marzo 2017 a cui ha replicato la Newo. La stessa società ha tenuto il 21 marzo 2017 un'audizione presso il Comitato VIA, nonché provveduto al deposito di ulteriori elaborati tecnici di precisazione e chiarimento, inclusa la rendicontazione della specifica attività di ricerca e sperimentazione condotta dalla società Itea sulla medesima tipologia di rifiuti in ingresso prevista per l'impianto di Newo. Con nota del 15 maggio 2017 l'Arpa ha trasmesso al Comitato Via il proprio parere negativo.

2.11. Il Comitato VIA nelle date del 6 giugno 2017 e del 4 luglio 2017 ha restituito il suo parere favorevole con prescrizioni. All'esito dei pareri del

Comitato, la regione Puglia ha convocato la seconda seduta della conferenza di servizi, tenuta il 10 ottobre 2017 e conclusasi con l'ulteriore richiesta di chiarimenti e precisazioni. Nel corso della stessa conferenza, il Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica della regione Puglia ha reso la propria valutazione favorevole con prescrizioni, l'Asl di Bari ha affermato la non necessità di uno studio epidemiologico, in quanto nell'area non si riscontravano particolari criticità in merito ai dati sulla popolazione, il comune di Bari ha espresso un parere favorevole ambientale con prescrizioni, il Comando dei Vigili del fuoco ha trasmesso la propria determinazione preliminare sull'impianto, il comune di Modugno ha formulato parere negativo, l'Asl di Bari - Spesal ha espresso parere favorevole con prescrizioni, l'Arpa Puglia ha confermato il proprio parere del 15 maggio 2017, integrato con le valutazioni prodotte dal Centro regionale aria del 19 luglio 2017 in cui erano rappresentate una serie di criticità.

2.12. In data 16 novembre 2017 si è tenuta la terza riunione della conferenza di servizi nel corso della quale, anche sulla base delle integrazioni e dei chiarimenti nel frattempo presentati da Newo, sono stati acquisiti il parere favorevole dell'ASI con prescrizioni, il parere di conformità urbanistica del Consorzio ASI di Bari, il parere del Ministero dei beni culturali (MIBACT), con il quale si confermava parere già espresso in precedenza, il parere dell'Arpa del 15 novembre 2017. La Newo e la Ossigenopuro hanno trasmesso le proprie controdeduzioni il 21 novembre 2017.

2.13. In data 30 novembre 2017 si è tenuta la quarta e conclusiva riunione della conferenza di servizi che ha avuto un esito favorevole al progetto. Nel corso della stessa riunione sono stati acquisiti il parere favorevole di Arpa Puglia del 30 novembre 2017, il parere del comune di Bari - Ripartizione tutela ambiente, sanità e igiene del 29 novembre 2017 e della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata del 28 novembre 2017 (parere favorevole di compatibilità urbanistica), il parere del comune di Modugno del 27 novembre 2017 con cui invece si chiedevano ulteriori chiarimenti.

2.14. In particolare, il parere dell'Arpa del 30 novembre 2017 si è posto ad integrazioni dei precedenti avvisi e ha preso atto della documentazione riportata nella conferenza di servizi del 16 novembre 2017. Il nulla osta all'impianto è stato quindi rilasciato anche in relazione alla circostanza che la Newo si è impegnata a mantenere le emissioni nei limiti previsti e, mediante il Piano di Monitoraggio e Controllo, ad effettuare una costante misurazione delle emissioni derivanti dal processo di ossicombustione e dei valori di ossigeno in ingresso e in uscita.

2.15. Con successiva nota del 14 dicembre 2017, il Sindaco di Modugno ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione dell'impianto ed anche il Sindaco di Bari con nota del 17 dicembre 2017 ha manifestato la propria contrarietà.

2.16. Come sopra indicato, con nota del 14 dicembre 2017, la società Newo ha aderito alle ulteriori richieste emerse in sede di conferenza di servizi relativamente alle misure di mitigazione e compensazione dell'intervento ed alla predisposizione di un piano di monitoraggio e controllo (trasmesso nella stessa data).

2.17. All'esito dei lavori della conferenza dei servizi e sulla base dei pareri espressi dagli enti competenti e dell'articolata istruttoria, la Sezione autorizzazioni ambientali della regione Puglia ha emesso in data 25 gennaio 2018 la determinazione n. 7, con la quale è stato espresso il giudizio favorevole, con prescrizioni, di compatibilità ambientale per il progetto sopra descritto, ed ha rilasciato l'AIA per la realizzazione dell'impianto e la conseguente produzione di materiale vetroso (cd. perle vetrose – Ossieco, qualificate rifiuto cessato ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06) e di energia elettrica, nonché per la cattura e stoccaggio di anidride carbonica per l'utilizzo tecnico da parte di terzi.

2.18. Successivamente, con note del 24 dicembre 2020 e del 4 gennaio 2021 la società Newo ha presentato istanza di riesame della VIA rilasciata con la suddetta determina n. 7 del 2018, per l'adeguamento alle BAT di settore.

L'istanza presentata ha riguardato anche degli aggiornamenti progettuali per l'adeguamento e l'ottimizzazione del progetto.

2.19. Con determina dirigenziale n. 124 del 31 marzo 2021 il Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia ha ritenuto che le modifiche progettuali proposte dalla società Newo non fossero sostanziali ai fini VIA escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali.

3. Ciò premesso, l'Ambito di Raccolta Ottimale Ba/2 (di seguito Aro) ha proposto al T.a.r. di Bari dapprima ricorso principale contro la determinazione regionale n. 7 del 25 gennaio 2018 e, successivamente, ricorso per aggiunzione contro la determinazione dirigenziale n. 124 del 31 marzo 2021.

3.1. Nel ricorso introduttivo del giudizio, l'Aro ha prospettato sette motivi di gravame (da pag. 7 a pag. 22) prevalentemente incentrati sulle caratteristiche dell'impianto, sulla violazione della disciplina in tema di autorizzazione integrata ambientale, sul difetto di istruttoria e di motivazione e sulla violazione del principio di precauzione. In particolare, la ricorrente ha dedotto:

- nel primo motivo di ricorso, la circostanza che la regione Puglia, nel rilascio dell'AIA, non avrebbe tenuto conto del dato del 75% di raccolta differenziata raggiunta nell'ambito Ba/2 rispetto alla quale l'economicità dell'opera si sarebbe posta in evidente contrasto. Inoltre, che le prescrizioni imposte dal comitato regionale VIA in ordine al criterio della localizzazione (cioè del trattamento di rifiuti locali dell'ambito di Bari) avrebbero reso impossibile il raggiungimento dell'efficienza dell'impianto;
- nel secondo motivo, che la tecnologia utilizzata, Isotherm *Flamless*, frutto di una campagna sperimentale ancora in corso condotta da ITEA nell'impianto pilota da 5 MW sito nel comune di Gioia del Colle, non fosse significativa per il passaggio della stessa su scala industriale (la ricorrente sostiene in particolare che, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs n. 152/2006, l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione poteva

essere rilasciata per due anni e non per dieci come avvenuto e sempre che fossero rispettate le seguenti condizioni: a) le attività di gestione degli impianti non comportassero utile economico; b) gli impianti avessero una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni);

- nel terzo motivo, che l'impianto non avrebbe avuto finalità di produrre energia e che le perle vetrose prodotte non avrebbero potuto avere la qualifica di rifiuto cessato (solo la disciplina statale poteva attribuire tale qualifica e non la determina regionale). Inoltre, lo stesso materiale, nella quantità di produzione indicata, avrebbe dovuto soggiacere agli obblighi del regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. Reach);

- nel quarto motivo, che l'impossibilità di considerare le perle vetrose come "rifiuto cessato" avrebbe comportato che l'impianto Newo non poteva essere destinato al recupero (R5) e, quindi, non poteva essere classificato ai sensi dell'art. 237 *ter* lett.c), del d.lgs. n. 152/2006, bensì quale impianto di incenerimento;

- nel quinto motivo, la violazione del principio comunitario di precauzione (il modello previsionale elaborato ed i relativi rischi ambientali e sanitari avrebbero potuto essere verificabili, data la natura sperimentale, solo dopo la realizzazione e la messa in esercizio dell'impianto);

- nel sesto motivo, il comitato regionale Via essendo scaduto avrebbe potuto, in regime di proroga, rilasciare pareri solo in caso di circostanze urgenti ed indifferibili;

- nel settimo motivo, l'inadempimento degli obblighi di pubblicità prescritti dalla normativa

regionale che disponeva la pubblicazione del SIA su un quotidiano di portata nazionale ed un quotidiano di portata locale.

3.2. Nei motivi aggiunti, oltre a riproporre le censure del ricorso principale, l'Aro ha poi dedotto tre specifici profili di gravame (da pag. 3 a pag. 8), relativi essenzialmente alla intervenuta modifica, rispetto all'originaria VIA, del

conferimento dei rifiuti residui prodotti dalla Newo presso l'impianto per il trattamento meccanico-biologico (TMB) della società Amiu (impianto di trattamento rifiuti urbani che copre il territorio locale) e all'impatto sull'ambiente delle stesse modifiche.

4. Il T.a.r. di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha innanzitutto respinto la richiesta di riunione del gravame con altri quattro ricorsi proposti avverso gli stessi provvedimenti impugnati, considerando esistente un diverso assetto soggettivo delle parti ricorrenti (analoga richiesta è stata invece accolta, con conseguente riunione dei ricorsi, relativamente alle impugnazioni di Legambiente e Comitato No Inceneritore).

4.1. Il T.a.r. ha poi ritenuto fondato nel merito il ricorso ed improcedibili i connessi motivi aggiunti sulla base delle seguenti considerazioni.

4.1.1. Il provvedimento autorizzatorio impugnato sarebbe stato, per lo stesso Tribunale, carente nella motivazione e nella istruttoria, tenuto conto che l'Amiu con nota del 5 febbraio 2018 aveva formalmente dichiarato di non *“avere in essere alcun rapporto contrattuale con la società Newo, né alcun accordo di collaborazione, né impegno che preveda il conferimento dei rifiuti biostabilizzati presso l'impianto di ossidocombustione a realizzarsi”*. Con successiva nota del 9 febbraio 2018, l'Agenzia territoriale della regione Puglia per la gestione dei rifiuti (Ager) aveva poi comunicato agli uffici regionali che: *“... L'impianto per lo smaltimento rifiuti a ossi-combustione di realizzazione privata (in questione ndr.) ... non è inserito nel Piano Regionale dei Rifiuti. Pertanto, l'AGER, così come nelle competenze previste dalla legge regionale (L.R. 24/2012), non destinerà a suddetto impianto alcun flusso di rifiuti urbani prodotti dagli impianti di biostabilizzazione della Puglia ...”*. In sostanza, non si sarebbe tenuto conto della necessità che i rifiuti ammessi a trattamento derivassero esclusivamente, così come richiesto dal comune di Bari, dal ciclo di gestione dei rifiuti urbani accolti prioritariamente dall'impianto Amiu e provenienti dallo stesso ambito comunale, nonché della necessità che i flussi dei rifiuti dovessero essere indirizzati esclusivamente presso gli impianti previsti dal piano regionale dei rifiuti (l'impianto privato di

Newo non sarebbe stato espressamente indicato e previsto nel piano regionale).

4.1.2. Per il T.a.r., anche sotto il profilo urbanistico ed edilizio, il provvedimento che autorizzava l'impianto sarebbe stato viziato. Il comune di Bari aveva infatti evidenziato che le opere edilizie necessarie rientravano tra quelle di cui all'art. 32, lett. f), delle NTA al PRG in quanto riconducibili ad interventi inerenti servizi di rango urbano e/o sovracomunale. Di conseguenza sarebbe stata necessaria la variazione dello stesso strumento urbanistico generale (l'AIA rilasciata *ex art.* 208 del d.lgs. n. 152/2006 avrebbe potuto portare a tale variazione solo all'esito di una valutazione del Consiglio comunale e non per il solo parere reso dal dirigente comunale ed acquisito in sede di conferenza di servizi).

4.1.3. Secondo il giudice di primo grado, l'impianto della Newo avrebbe inoltre avuto natura del tutto sperimentale non potendosi perciò considerare come definitivamente realizzabile su scala impiantistico-industriale un processo tecnologico non ancora compiutamente testato. L'impianto, infatti, essenzialmente finalizzato al recupero di rifiuti tramite l'ossidocombustizione "*flameless*" si proponeva di utilizzare la tecnologia Isotherm progettata dalla società Itea. Tale tecnologia sarebbe stata frutto di una campagna sperimentale condotta da quest'ultima anche nell'impianto pilota da 5 MW sito nel comune di Gioia del Colle. Ma, in questo caso, la regione Puglia avrebbe dato solo un'autorizzazione sperimentale di due anni, cosicché la tecnica di combustione dei rifiuti prospettata non sarebbe risultata ancora definitivamente comprovata. Su tali presupposti, la regione Puglia non poteva rilasciare alla Newo una AIA avente efficacia per dieci anni e non poteva autorizzare il trattamento di rifiuti per un totale di circa 117.000T/anno (ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione poteva invece essere rilasciata solo per due anni, qualora fossero rispettate le seguenti condizioni:

a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;

b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove).

4.1.4. La Newo ha chiesto l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di un impianto di co-incenerimento, ex art. 237 *ter*, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006, finalizzato ad una gestione dei rifiuti che permetteva il recupero, alternativo allo smaltimento in discarica, dei rifiuti speciali (recupero attraverso il processo di vetrificazione che produce la cosiddetta “perla vetrosa” e la cattura di CO₂). Il materiale vetrificato rappresentava secondo la Newo un materiale inerte qualificabile come un rifiuto che ha cessato tale qualifica, cioè un “*End of Waste*”. Per il T.a.r., tuttavia, la cessazione della qualità di rifiuto, così come disciplinata dall'art. 184 *ter* del d.lgs. n. 152/2006, avrebbe potuto avvenire solo al ricorrere di quattro condizioni:

- a) esservi stata una operazione di recupero mediante riciclaggio o altro processo analogo;
- b) esistere un mercato e una domanda per il prodotto risultante dall'attività di recupero (e, pertanto, quest'ultimo deve avere un valore economico);
- c) trattarsi di prodotto utilizzabile per “scopi specifici” in relazione ai quali deve essere verificata la rispondenza a specifici requisiti tecnici e standard;
- d) il riutilizzo del prodotto in questione non avrebbe potuto determinare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Il Tar evidenzia poi che il secondo comma della citata disposizione prevede che “...I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto”. Rileva quindi che per espressa

previsione normativa, in assenza di disciplina comunitaria, il Ministero dell'ambiente sarebbe stato il solo ente nazionale competente ad individuare, a integrazione di quanto già previsto dalle direttive comunitarie, gli ulteriori "tipi" di materiale che potevano essere considerati come "non rifiuto", in quanto riciclabile, sulla base di un'analisi da svolgersi caso per caso. Nel caso di specie, per le "perle vetrose", non vi sarebbero stati riferimenti normativi che specificino le caratteristiche tecniche per la commercializzazione, né se lo stesso materiale avrebbe potuto avere un mercato.

4.1.5. Il giudice di primo grado ha poi evidenziato che anche il principio di precauzione avrebbe imposto di valutare la gravità dei rischi per la salute derivanti dalla realizzazione dell'impianto anche in assenza di una dimostrata lesività degli stessi. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha richiamato il regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. regolamento Reach) in relazione alla particolare composizione chimica delle perle vetrose, che derivano dalla combustione in sequenza casuale di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per una produzione che, secondo quanto previsto in progetto, ammonterebbe a 20.000 tonnellate ad anno, con conseguente applicabilità degli obblighi sulla sicurezza chimica di cui al citato regolamento. Per il giudice di primo grado, le c.d. "perle vetrose" non potevano dunque essere considerate come "rifiuto cessato", con la conseguenza che l'impianto non poteva ritenersi destinato al recupero e classificato ai sensi dell'art. 237 *ter*, lett. c), del d.lgs. n.152/2006, bensì quale impianto di incenerimento.

Inoltre, il d.P.C.M. 10 agosto 2016 aveva accertato che il fabbisogno di incenerimento residuo di tutta la regione Puglia era di 80.701 tonnellate/anno. L'impianto Newo è stato invece autorizzato per una capacità di ricezione di circa 117.000 tonnellate/anno, quindi in contrasto con la programmazione nazionale e regionale in materia, oltre ad essere in netta contrapposizione con i principi di gestione sostenibile delle risorse e con la normativa nazionale e regionale che incentiva la raccolta differenziata ed il riuso (e non

l'incinerazione) dei materiali tanto da prevedere premialità per i Comuni più virtuosi.

4.2. Il T.a.r., avendo accolto il ricorso principale ed avendo annullato la determina n. 7 del 2018, ha poi considerato caducata automaticamente l'attività provvedimentale successiva e, in particolare, la determina della regione Puglia n. 124 del 31 marzo 2021 di non sottoposizione a VIA delle modifiche progettuali relative all'impianto.

4.2.1. Lo stesso Tribunale ha pertanto dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo sopravvenuto un difetto di interesse all'annullamento della medesima determina.

5. La società Newo ha impugnato la predetta sentenza.

Prima del deposito dell'atto di appello, il 23 dicembre 2021, la società ha anche chiesto di essere autorizzata al superamento del limite dimensionale del ricorso. Con decreto presidenziale n. 2319 del 24 dicembre 2021 l'autorizzazione è stata negata.

L'appello si è così articolato, nel rispetto sostanziale dei limiti dimensionali, su sette motivi di gravame (estesi da pagina 10 a pagina 39 del ricorso) di seguito sinteticamente illustrati.

5.1. Per la società appellante la sentenza sarebbe erronea in primo luogo laddove ha respinto l'istanza di riunione con altri ricorsi proposti avverso la medesima determinazione regionale n. 7 del 2018 (rubricati ai nn.rr.gg. 422, 423, 452, 1074, 1077 del 2018). La mancata riunione ha quindi avuto come conseguenza la pronuncia di cinque sentenze con motivazioni del tutto speculari e l'ulteriore effetto di dover replicare in appello cinque distinti ricorsi con aggravii economici rilevanti.

5.2. Con il secondo mezzo di gravame parte appellante evidenzia come il giudice di primo grado, sostituendosi all'Amministrazione ed esorbitando dal perimetro del sindacato di legittimità, ha svolto considerazioni di merito, anche di natura tecnica, violando di conseguenza i limiti interni ed esterni della sua giurisdizione.

5.2.1. In particolare, nella stessa decisione sono state svolte considerazioni di merito quali:

- *“in punto di stretto merito dell’iniziativa impiantistica in esame non mancano elementi di significativa perplessità che impongono di oltrepassare in modo assai netto il vincolo di insindacabilità delle scelte tecnico discrezionali dell’Amministrazione in materia ambientale – vincolo che, per quanto ampiamente invocato nelle difese dalle Amministrazioni resistenti e dalle parti controinteressate - risulta nel caso di specie inevitabilmente da superare”;*
- *“Il materiale inorganico, eliminato attraverso il processo di vetrificazione, viene denominato - in modo, per vero, assai immaginifico - “perla vetrosa”;*
- *“La composizione di detto sottoprodotto industriale dell’incinerazione dipende dalla natura della frazione incombustibile del rifiuto bruciato e potrebbe - in tesi delle società controinteressate - essere rimpiegata in utilizzi industriali e/o in edilizia in sostituzione di altri materiali”.*
- *“l’impianto della Newo ha natura del tutto sperimentale non potendosi certamente considerare come realizzabile su scala impiantistico industriale un processo tecnologico non ancora compiutamente testato, soprattutto per quanto riguarda il suo ipotizzabile impatto ambientale e sanitario”;*
- *“Sempre nel merito dell’iniziativa impiantistica in questione, ... finalizzato ad una gestione dei rifiuti che, in tesi, permetterebbe il recupero, alternativo allo smaltimento in discarica, dei rifiuti speciali. Recupero inteso quale recupero di materia attraverso la produzione di materia prima vetrosa e la cattura di CO₂”;*
- *“... apparendo per vero anomalo che, ad esempio in edilizia, si possa lecitamente preferire tale composto vetrificato di qualità e rischi noti solo in parte a soluzioni tecniche più tradizionali, di per sé salubri, sperimentate e sicure”;*
- *“la composizione delle perle vetrose in fase di operatività dell’impianto sarà inevitabilmente variabile in funzione della variabile composizione dei rifiuti indifferenziati trattati”.*

5.2.2. Inoltre, non solo è stata svolta una valutazione di merito sulla natura sperimentale dell’impianto e dei suoi prodotti, in evidente sostituzione degli accertamenti istruttori svolti in sede di conferenza di servizi, ma anche sulla

possibile richiesta di mercato delle cosiddette perle vetrose nel campo dell'edilizia rispetto alle soluzioni tecniche più tradizionali.

5.3. Con il terzo mezzo la società appellante contesta le conclusioni della sentenza sul difetto di motivazione e di istruttoria della determina n. 17 del 2018. I documenti citati sul punto nella medesima pronuncia sono tutti postumi rispetto alla conclusione dell'istruttoria (note Amiu Puglia del 5 febbraio 2018 e Ager del 6 marzo 2018). In ogni caso, la localizzazione dell'impianto *“da valutarsi favorevolmente allorquando i rifiuti alimentati al trattamento siano prodotti nell'ambito di una gestione territoriale locale e primariamente nella zona urbana di Bari”* non era prescritta come una determinazione “esclusiva” di provenienza del rifiuto ma, sia il comune di Bari che il comitato VIA hanno fatto riferimento a locuzioni quali “prioritaria” e “primariamente”.

5.3.1. Evidenzia l'appellante che dalla determinazione impugnata (e dai documenti richiamati nella stessa e acquisiti al procedimento), si rileva pianamente che i rifiuti autorizzati sono quelli aventi codice EER 19.05.01, 19.05.99 e 19.12.12 che derivano dal trattamento dei rifiuti urbani e sono qualificati, in applicazione delle disposizioni della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, come rifiuti speciali *ex art.* 184, comma 3 del medesimo decreto.

Pertanto, secondo l'appellante, considerato che Ager disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio nel rispetto delle indicazioni del piano regionale dei rifiuti urbani, ai sensi delle disposizioni della legge regionale n. 24/2012 (art. 9, comma 7, lett. c), sarebbe evidente che esulano da questi flussi i rifiuti speciali autorizzati con la impugnata determina.

5.3.2. La società ricorrente enfatizza che, come emerge dal rapporto rifiuti urbani dell'Ispra (edizione 2020 e 2017), le discariche utilizzate dall'Ager (quindi dalla regione Puglia), per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani da impianti TMB - a parte quelle ubicate nei comuni di Deliceto, Ugento, Manduria (non in esercizio) e Massafra, che sono identificate effettivamente nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani

come impianti di piano - sono tutte gestite da soggetti privati, e, precisamente, dalla Formica Ambiente per il sito di Brindisi, dalla Bleu per il sito di Canosa di Puglia e di Minervino Murge, dalla LGH-Linea Ambiente per il sito di Grottaglie, dalla CISA Speciali per il sito di Statte e dalla Italcave per il sito di Taranto (situazione complessiva confermata dall'approvazione del recente piano rifiuti regionale – DGR 1651 del 15 ottobre 2021).

5.4. Con il quarto mezzo si lamenta che la sentenza sarebbe erronea anche con riferimento agli asseriti vizi del provvedimento riscontrati sotto il profilo urbanistico ed edilizio. La circostanza che non sussisteva la pertinente destinazione urbanistica del sito industriale nel quale doveva essere realizzato l'impianto ovvero che non si sarebbe perfezionata la procedura ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 e che per ritenerla completa tale procedura avrebbe necessitato della partecipazione in seno alla conferenza di servizi del Consiglio comunale in quanto titolare di competenza inderogabile ai sensi dell'art. 42 del t.u.e.l., per parte ricorrente sarebbe priva di fondamento. A prescindere dal parere favorevole espresso dallo stesso comune di Bari nell'ambito della conferenza di servizi (nota del 17 novembre 2017 sulla sussistenza della compatibilità del sito sotto un profilo urbanistico-edilizio), l'area è comunque destinata dal PRG ad attività produttiva e dunque il sito aveva in origine i necessari requisiti per l'ubicazione dell'installazione oggetto del provvedimento impugnato e non necessitava della variazione dello strumento urbanistico in base alle previsioni di cui al citato art. 208.

5.4.1. Lo stesso consorzio ASI (che come emerge dal certificato di destinazione urbanistica aveva competenza esclusiva per la regolamentazione della specifica area), in seno alla conferenza di servizi ha rilasciato il parere di competenza con la nota del 16 novembre 2017 in cui si è espresso il parere favorevole di conformità urbanistica al vigente PUE consortile (le norme di quest'ultimo piano per il PRG costituivano criteri di riferimenti nelle aree industriali).

5.4.2. La società appellante evidenzia che, in ogni caso, il provvedimento di autorizzazione unica, rilasciato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, determina una variante urbanistica puntuale indipendentemente dall'assenso del Comune, con effetti immediati sulla pianificazione territoriale senza necessità di atti di assenso da parte dei soggetti ordinariamente preposti alla pianificazione urbanistica.

5.5. Con il quinto mezzo si lamenta che la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove ha rilevato un'asserita "*problematica e complessa fase sperimentale*". La ricorrente sostiene, al di là delle non consentite valutazioni di merito operate dal giudice di primo grado, che strumentalmente l'impianto è stato qualificato nella sentenza come un inceneritore al fine di "aggravare" l'inquadramento del livello di "pericolosità" del progetto ovvero la sua non collocabilità nell'attuale panorama evolutivo della gestione dei rifiuti. In realtà, come risulta anche dal provvedimento di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale n. 7 del 2018, si trattava di un impianto di co-incenerimento come definito dall'art. 237-ter, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006, in quanto la sua attività è finalizzata al recupero di materia ed energia ed alla produzione di anidride carbonica nel pieno rispetto dei principi dell'economia circolare che non solo è suscettibile di dare luogo alla produzione di energia elettrica (e termica), diversamente da quanto affermano dal giudice di prime cure, ma consente anche la produzione di materiale vetroso utilizzabile in sostituzione di materia prima vergine nel settore edilizio e della produzione del vetro e, ulteriore rilevante novità, la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica per l'utilizzo tecnico da parte di terzi.

5.5.1. Parte appellante evidenzia in proposito che la funzione principale dell'impianto è quella di utilizzare i rifiuti come combustibile per la produzione di energia o di materiali mediante la tecnologia della società Itea, denominata Isotherm *flamless*, che diversamente da quanto asserito, ha sviluppato le attività di ricerca e sviluppo su una molteplicità di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, a partire dal 2005, anno in cui è stato rilasciato

dalla provincia di Bari il primo provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'allora vigente art. 29 del d.lgs. n. 22/1997 (DGP n. 370 del 20 dicembre 2005) e successivamente sino alla determina della regione Puglia (n. 47 del 30 marzo 2017) per l'impianto pilota di Gioia del Colle da 5 MW. Il T.a.r. invece, nella sentenza impugnata, non ha tenuto conto della rendicontazione delle attività di ricerca effettuata sui rifiuti con codice EER 19.05.01, 19.05.99 e 19.12.12, trasmessa in data 28 marzo 2017, anche con il supporto di soggetti istituzionali quali l'Enea, nonché con Amiu Puglia e Ama Roma.

5.5.2. La innovativa tecnologia di combustione, testata nel tempo, ha consentito di generare ed ottenere dieci diversi brevetti internazionali. Tale significativo sviluppo ed evoluzione della tecnologia di trattamento rifiuti proposta nel progetto è stata candidata nel gennaio 2015, da parte del Ministero dell'ambiente quale nuova BAT nel percorso di revisione del *"Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration"* conclusosi nel novembre del 2019 e, conseguentemente, identificata fra le nuove BAT ed inclusa quale tecnica emergente nel documento di riferimento redatto dalla Commissione UE sulle BAT.

5.5.3. Quanto all'affermazione del giudice di prime cure riguardo la presunta violazione del principio di precauzione in materia ambientale, l'appellante rileva invece che il tema è stato oggetto di specifico approfondimento e valutazione nell'ambito del procedimento, tant'è vero che lo stesso era stato sollevato nelle osservazioni al progetto depositate da Legambiente Puglia cui è stato offerto adeguato riscontro con la produzione documentale del 19 settembre 2016 rispetto ai tre fattori che avrebbero attivato il ricorso al principio di precauzione, fornendo al contempo le necessarie evidenze attraverso gli elaborati tecnici versati in atti quali il piano di monitoraggio e controllo, AIA D.3 Rev. 4 del 14 dicembre 2017, gli studi e le elaborazioni anche sugli impatti cumulativi redatti dalla società Lenviros.

5.6. La ricorrente lamenta, con il sesto mezzo di gravame, l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui i rifiuti prodotti all'esito del

trattamento (le cosiddette perle vetrose) non sono stati qualificati come rifiuti cessati ai sensi dell'art. 148-*ter* del d.lgs. n.152/2006. Premesso che l'impianto deve essere ricompreso nelle previsioni di cui all'art. 237-*ter*, comma, 1 lett. c), dello stesso decreto legislativo - in quanto l'attività di co-incenerimento è finalizzata al recupero di materia ed energia, e che i rifiuti autorizzati corrispondevano ai codici dell'allegato D della parte quarta del d.lgs. n. 152/06 EER 19.05.01, EER 19.05.99 e EER 19.12.12, provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani, nonché al codice EER 190106, rifiuto prodotto dalla stessa installazione dal processo di trattamento degli effluenti gassosi - la disciplina in materia di cessazione della qualifica di rifiuto di cui al citato art. 184-*ter* doveva essere considerata in relazione a quella vigente all'epoca dello svolgimento del procedimento.

5.6.1. In particolare, tenuto conto che per diverse frazioni merceologiche non erano ancora stati adottati i regolamenti attuativi, il comma 3 dell'art. 184-*ter* (nella versione vigente al momento in cui la società appellante ha ottenuto il provvedimento di autorizzazione alla produzione *dell'End of Waste*) aveva disciplinato una previsione transitoria che faceva salva l'applicazione della disciplina nazionale previgente in materia di recupero, e precisamente, le norme relative:

- a) al recupero semplificato dei rifiuti non pericolosi (d.m. 5 febbraio 1998);
- b) al recupero semplificato dei rifiuti pericolosi (d.m. 12 giugno 2002, n. 161);
- c) al recupero semplificato dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi (d.m. 17 novembre 2005, n. 269). Inoltre, erano fatte salve le norme contenute nell'articolo 9-*bis*, comma 1, lett. a) della legge n.210 del 2008 (quest'ultima disposizione riconosceva all'atto autorizzatorio ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 la funzione di fissare le caratteristiche dei materiali da considerare rifiuti cessati sino alla pubblicazione dei regolamenti di cui al comma 2 dello stesso art. 184-*ter*. E tale impostazione è stata poi confermata dallo stesso Ministero dell'ambiente con la circolare n. 10045 del 1° luglio 2016).

5.6.2. In questo quadro, nonché alla luce degli elementi tecnici forniti dalla società appellante, la Regione ha correttamente rilasciato anche l'autorizzazione alla produzione di *End of Waste* come meglio dettagliata nel “Documento Tecnico A” – alle pagine 12 e 13 paragrafo “Recupero materiale vetroso” ed in particolare nel capitolo 16 “*End of Waste*”, pagg. 99, 100 – parte integrante del provvedimento di VIA-AIA. Nella stessa determina sono anche precisate le quattro condizioni previste dall'allora vigente art. 184-ter, nonché i riferimenti tecnici e normativi che specificano le caratteristiche tecniche per la commercializzazione, riportate nella tabella contenuta nel capitolo 16 “*End of Waste*” a pag. 8552 del BURP n. 17 del 1° febbraio 2018. Inoltre, la validità del titolo regionale sarebbe confermata dalla pubblicazione delle direttive europee di attivazione, dal luglio del 2018, del “pacchetto” economia circolare con cui è stato modificato l'art. 6 della direttiva 98/2008/CE ove al comma 4 prevede esplicitamente la possibilità di rilasciare titoli abilitativi caso per caso, tanto che il legislatore nazionale con la legge n. 128/2019, di conversione del d.l. n. 101/2019, ha introdotto l'art. 14-bis con cui ha apportato modifiche al menzionato art. 184-ter comma 3, prevedendo che le Regioni potessero rilasciare titoli abilitativi caso per caso per la produzione di EOW e per di più, al comma 8 dello stesso art. 14-bis, ha previsto che: *“Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o per le quali in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali è stata presentata un'istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006”*. In sostanza, tale ultima disposizione avrebbe fatto salvi tutti i titoli abilitativi rilasciati ed in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione, incluso il provvedimento impugnato, anche con riferimento alla disciplina in materia di EOW di cui all'art. 184-ter.

5.6.3. Sempre in merito alle perle vetrose (denominate anche Ossieco), secondo l'appellante sarebbe erronea anche la contestazione della violazione della disciplina di cui al cd. regolamento Reach (CE 1907/2006) posto che il procedimento che ha portato al rilascio del titolo abilitativo ha anche valutato la verifica di applicabilità della disciplina di cui allo stesso regolamento (l'Asl – Spesal sul tema si è espressa con proprio parere favorevole del 9 ottobre 2017). La società appellante ha comunque eccepito l'inapplicabilità del detto regolamento Reach su specifica contestazione sollevata dal comune di Modugno nel parere del 9 ottobre 2017 allegato al verbale della conferenza del 10 ottobre 2017.

5.7. Parte appellante, infine, con il settimo mezzo di gravame censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che *“l'autorizzazione impugnata si appalesa illegittima in quanto in palese contrasto con la programmazione nazionale e regionale in materia, oltre ad essere in netta contrapposizione con i principi di gestione sostenibile delle risorse e con la normativa nazionale e regionale che incentiva la raccolta differenziata ed il riuso (e non l'incinerazione) dei materiali tanto da prevedere premialità per i Comuni più virtuosi”*. In concreto, all'impianto della Newo doveva applicarsi la disciplina del d.P.C.M. 10 agosto 2016 adottato in applicazione dell'art. 35 del d.l. n. 133/2014, convertito nella legge n. 164/2014.

5.7.1. Tuttavia, rileva parte appellante che l'art. 184 del d.lgs. n. 152/2006 distingueva al comma 2, secondo l'origine, i rifiuti qualificati come rifiuti urbani e quelli che erano qualificati come rifiuti assimilati. Il successivo comma 5 (capitoli 20 e 15) a sua volta individuava i *“Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata”*. Fra gli urbani, inoltre, ricomprendeva anche i *“Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)”*, e *“imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)”*.

5.7.2. In applicazione delle richiamate disposizioni del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti urbani e assimilati, avrebbero dovuto essere esclusivamente quelli

individuati dall'art. 184. Di conseguenza, secondo l'appellante, risultava evidente che le disposizioni dettate dall'art. 35 del d.l. n. 133/2014 non potevano essere applicabili all'impianto di cui è causa che, invece, prevedeva di trattare solo ed esclusivamente rifiuti speciali individuati dall'art. 184, comma 3, alla lett. g) *“i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti”* cioè i *“Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale”*. Per questa ragione, i codici EER 19.05.01, 19.05.99 e 19.12.12 individuati nel provvedimento impugnato sono ad ogni effetto di legge rifiuti speciali che derivano dal trattamento meccanico e aerobico effettuato sui rifiuti solidi.

6. Con istanza depositata il 3 gennaio 2022 parte appellante ha chiesto la riunione con i ricorsi proposti dalla stessa per il medesimo contenzioso e rubricati ai nn. 10889, 10892, 10893, 10897 del 2021.

7. Il 3 gennaio 2022 si è costituita la società Itea, chiedendo l'accoglimento dell'appello. Il 20 gennaio 2022 ha poi depositato un'ulteriore memoria.

8. La Città Metropolitana di Bari si è costituita il 18 gennaio 2022 chiedendo il rigetto dell'appello.

9. Nella stessa data si è costituito il Consorzio Sviluppo Area Industriale di Bari (in prosieguo Consorzio, intervenuto in prime cure *ad adiuvandum* dell'originario ricorrente Aro Ba/2); in sede di costituzione ha anche prospettato la possibile improcedibilità dell'appello della società Newo.

10. La Regione Puglia si è costituita in giudizio il 23 gennaio 2022 condividendo invece i motivi dell'appello e chiedendo l'accoglimento dello stesso.

11. L'Aro BA/2 (di cui il Comune di Modugno è ente capofila) si è costituito in giudizio il 24 gennaio 2022, chiedendo il rigetto dell'appello e reiterando espressamente i motivi non esaminati in prime cure.

12. Nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022 l'esame dell'istanza incidentale di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata

contestualmente al ricorso in appello, è stato differito, su concorde richiesta delle parti, all'udienza pubblica di discussione.

13. La società appellante ha depositato documenti il 2 marzo 2022. Anche il Consorzio ha depositato ulteriori documenti il 3, il 12 e il 14 marzo 2022.

14. Il 14 marzo 2022 hanno depositato memorie la società Itea, l'appellante e Aro Ba/2, cui sono seguite le repliche del 24 marzo di parte appellante e di Aro Ba/2.

15. Il 31 marzo 2022 l'associazione Gioia per Natura – Ambiente & Sviluppo e il signor Carlo Colapinto hanno depositato in intervento *ad opponendum* (notificato in pari data direttamente in questo grado di giudizio).

16. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 14 aprile 2022 senza che le parti abbiano insistito per la trattazione della domanda cautelare.

17. Il Collegio preliminarmente esamina l'eccezione di improcedibilità del gravame formulata dal Consorzio. Secondo quest'ultimo la realizzazione dell'impianto sarebbe stata prevista anche con la finalità di operare in collaborazione con gli impianti e i servizi di Amiu Puglia, ma le sopravvenute modifiche progettuali, intervenute dopo l'autorizzazione regionale n. 7 del 2018 (cfr. note dell'Amiu e dell'Agenzia regionale dei rifiuti), avrebbero eliminato ogni collegamento tra lo stabilimento Amiu e i reflui del processo dell'impianto Newo, con la conseguenza che sarebbe intervenuto un difetto di interesse a conseguire il ripristino della stessa autorizzazione unica ambientale n. 7 del 2018.

17.1. L'eccezione non è fondata. In linea generale, non può essere individuato - nell'ambito delle regole relative ai procedimenti di valutazione integrata ambientale e di autorizzazione integrata ambientale relative a progetti di impianti di trattamento dei rifiuti - un obbligo di stipulare un accordo con un diverso soggetto fornitore degli stessi rifiuti (cfr. d.lgs. n. 152/2006 e legge regionale della Puglia n. 11/2000). Peraltro, nel procedimento che ha portato al rilascio da parte della Regione dell'autorizzazione n. 7 del 2018 non è stato

identificato l'impianto Amiu di Bari quale esclusivo soggetto conferitore, come si evince anche dalla prescrizione del comitato VIA regionale indicata nel parere del 3 ottobre 2017: *“la localizzazione è da valutarsi favorevolmente allorquando i rifiuti alimentati al trattamento siano prodotti nell'ambito di una gestione territoriale locale e primariamente nella zona urbana di Bari”*. Tale prescrizione va infatti considerata nel senso che i rifiuti sottoposti a trattamento devono essere reperiti nell'ambito locale e primariamente, non esclusivamente, nella zona di Bari (quindi non esclusivamente dall'impianto Amiu).

17.2. In ogni caso, deve sottolinearsi come sia consolidato il principio per cui per dichiarare la carenza sopravvenuta di interesse occorre avere la certezza della inutilità della decisione mediante un accertamento rigoroso (cfr. *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. V, n. 1603 del 2015). Inoltre, salvo casi eccezionali, la sopravvenuta carenza di interesse colpisce la parte originaria ricorrente e non il controinteressato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1117 del 2022); circostanza quest'ultima che non si verifica nel caso di specie dove, tra l'altro, l'autorità emanante (ovvero la Regione) si è costituita per difendere il proprio operato aderendo all'appello del contro interessato.

17.3. Sempre in via preliminare, va rilevata la tardità dell'intervento *ad opponendum* direttamente proposto in appello, ex art. 97 c.p.a., dall'associazione Gioia per Natura – Ambiente & Sviluppo e dal signor Carlo Colapinto, in data 31 marzo 2022.

In base al combinato disposto degli artt. 50 comma 3, e 38 c.p.a. tale intervento è stato infatti depositato in violazione del termine perentorio di 30 giorni decorrente a ritroso dalla data della udienza pubblica (14 aprile 2022).

L'intervento in questione non è rispettoso neppure dei termini perentori di 30 e 20 giorni liberi sanciti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito delle memorie difensive e in replica (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, sez. IV n. 1040 del 2022 e n. 4403 del 2020).

18. Ciò premesso, il collegio, attesa la fondatezza dell'appello nel merito, prescinde dall'esame dell'istanza di riunione formulata dall'appellante in sede

di appello nonchè dei primi due motivi di appello (incentrati su questioni in rito).

18.1. Rileva poi che nel presente grado di giudizio è riemerso l'intero *thema decidendum* trattato in primo grado, e che pertanto, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 (cfr. anche sez. IV, n. 1137 del 2020, n. 1130 del 2016, sez. V, n. 5868 del 2015; sez. V, n. 5347 del 2015), devono essere esaminati direttamente i motivi del ricorso di primo grado che sono stati accolti e quelli posti a sostegno dei motivi aggiunti dichiarati improcedibili, ritualmente riproposti in appello dalla Aro BA/2 ai sensi dell'art. 101 c.p.a. (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, sez. IV n. 5450 del 2021, n. 6704 del 2020, n. 4839 del 2020).

18.2. Pertanto, l'esame delle deduzioni di appello procede facendo riferimento ai capi della sentenza, ai profili di gravame proposti nel ricorso di primo grado e a quelli contenuti nei motivi aggiunti.

19. Nei motivi di censura prospettati in primo grado è stato fatto riferimento, per sostenere il difetto di motivazione e di istruttoria dell'autorizzazione integrata ambientale n. 7 del 25 gennaio 2018, all'elusione del criterio prioritario di localizzazione di provenienza dei rifiuti (primo motivo del ricorso introduttivo). Il T.a.r. per ritenere fondato tale profilo ha fatto riferimento a documenti postumi rispetto all'adozione della stessa (note Amiu Puglia del 5 febbraio 2018 e Ager del 6 marzo 2018). Queste considerazioni, tuttavia, appaiono inammissibili in quanto proposte per giustificare un vaglio di legittimità del provvedimento impugnato che esulava dalle circostanze di fatto e diritto presenti al momento della sua emanazione (cfr. *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. IV n. 4246 del 2021, sez. V, n. 7587 del 2019; sez. IV, n. 1508 del 2018; Corte cost. n. 76 del 2018).

19.1. D'altra parte, il profilo riportato dal T.a.r. in ordine alla carenza di accordo con Amiu, avrebbe dovuto, come sostenuto dalla società ricorrente nel terzo motivo di appello, essere considerato in relazione alla non esclusività

della provenienza dei rifiuti dallo stesso impianto (sia il comune di Bari che il comitato VIA hanno fatto riferimento a locuzioni quali “prioritaria” e “primariamente” e non “esclusivamente”) e in relazione alla natura di rifiuti speciali derivanti dal trattamento di rifiuti urbani (i rifiuti autorizzati sono quelli aventi codice EER 19.05.01, 19.05.99 e 19.12.12).

20. Deve ritenersi infondato anche il motivo di primo grado incentrato su asseriti profili di illegittimità del provvedimento sul piano urbanistico ed edilizio (profilo di censura peraltro non espressamente contenuto nel ricorso dell'Aro ma posto a fondamento, da parte del T.a.r., del relativo capo di sentenza).

20.1. Innanzitutto, va rilevato che nel corso della conferenza di servizi preliminare all'adozione della determina n. 7 del 2018 il comune di Bari, ufficio Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, si era espresso favorevolmente all'ubicazione dell'impianto, ritenendo sussistente la compatibilità del sito sotto il profilo urbanistico-edilizio (cfr. nota dell'ufficio Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del 17 febbraio 2017 – sub allegato 36 appello). Anche il Consorzio ASI aveva espresso il proprio parere favorevole di conformità urbanistica al piano consortile, in seno alla conferenza di servizi, con la nota del 16 novembre 2017 (sub allegato 37 appello).

20.2. In ogni caso, la destinazione urbanistica dell'area interessata della realizzazione dell'impianto risultava regolata nel PRG di Bari da un piano ASI che la disciplinava come “area produttiva”. In questo quadro non può dunque essere condivisa la conclusione del T.a.r. secondo cui il sito fosse privo, *ab origine*, dei necessari requisiti per l'ubicazione dell'impianto e che fosse necessario “*il perfezionamento della variazione dello strumento urbanistico alle previsioni di cui all'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*” (l'autorizzazione unica ex art. 208 comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 determina comunque una variante urbanistica indipendentemente dall'assenso del Comune e, addirittura, persino in caso di dissenso espresso, tanto che l'atto è idoneo a spiegare direttamente

effetti sulla pianificazione territoriale, costituendo variante puntuale che non necessita di alcuna manifestazione di assenso da parte degli enti, in via ordinaria, competenti per la pianificazione).

21. Quanto ai profili relativi alla natura sperimentale dell'impianto (oggetto del secondo motivo del ricorso introduttivo) non può essere condivisa la conclusione del T.a.r. secondo cui *“resta dato di fatto incontestabile che la problematica e complessa fase sperimentale ... non risulta, ad oggi, ancora conclusa, nè sono noti gli esiti oggettivi cui la sperimentazione stessa giunta”*. Da questa considerazione è poi scaturita anche l'affermata illegittimità della determina impugnata considerata efficace per dieci anni e perché avrebbe autorizzato il trattamento di rifiuti per un totale di circa 117.000T/anno, in assenza di una conclusione precisa della sperimentazione sulla qualità dei processi tecnologici ad utilizzarsi nell'impianto.

21.1. In proposito, va in primo luogo osservato che la tecnologia Isotherm Flamless sviluppata da Itea, consente il recupero, dai rifiuti, di materiali e di energia attraverso l'impianto di co-incenerimento tramite la tecnologia di Ossicombustione (anche la produzione di energia, contrariamente a quanto affermato dal T.a.r., emerge dai documenti tecnici versati in atti al procedimento, quali: (i) il documento AIA.D.1 – Relazione Tecnica, ove nei capitolo 1 e 3 si precisa che l'impianto consente la produzione di energia oltre al recupero quasi totale del rifiuto; (ii) il documento PV.1 – Relazione descrittiva generale, ove nel capitolo 1 si precisano le finalità dell'installazione e come AIA D.1 si raffigura la produzione di energia elettrica e, nel Paragrafo 6.2 “Prodotti” si descrivono le produzioni di Produzione di energia elettrica).

21.2. La tecnologia applicata ha dunque conferito allo stesso impianto la qualifica di co- inceneritore ai sensi dell'art. 237 *ter* comma 1 lett. c) del d. lgs. n. 152/2006 (non riconducibile quindi al novero degli inceneritori).

21.3. L'Ita ha poi sviluppato le attività di ricerca e sviluppo su una molteplicità di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, a partire dal 2005, anno in cui è stato rilasciato dalla provincia di Bari il primo provvedimento di

autorizzazione ai sensi dell'allora vigente art. 29 del d.lgs. 22/1997 (DGP n. 370 del 20 dicembre 2005) e successivamente sino alla determina della regione Puglia (n. 47 del 30 marzo 2017) che include sia l'autorizzazione ex art. 211 del d.lgs. 152/06, sia una nuova valutazione di impatto ambientale dell'impianto pilota di Gioia del Colle da 5 MW.

21.4. In relazione all'attività di ricerca e sperimentazione, come emerge dalla documentazione agli atti di causa (ad esempio dalla rendicontazione delle attività di ricerca effettuata sui rifiuti con codice EER 19.05.01, 19.05.99 e 19.12.12 trasmessa agli atti in data 28 marzo 2017), la stessa è stata sviluppata, fin dall'anno 2012, anche con il supporto di soggetti istituzionali quali Enea, nonché con Amiu Puglia ed AMA Roma. Non solo, la stessa tecnologia di combustione senza fiamma di Itea, ha consentito di generare ed ottenere dieci diversi brevetti internazionali. Tale significativo sviluppo ed evoluzione della tecnologia di trattamento rifiuti proposta nel progetto di Newo è stata candidata nel gennaio 2015, da parte del Ministero dell'Ambiente quale nuova BAT nel percorso di revisione del "*Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration*" conclusosi nel novembre del 2019 e, conseguentemente, identificata fra le nuove BAT ed inclusa quale tecnica emergente la tecnologia di ITEA nel documento di riferimento redatto dalla Commissione UE sulle BAT.

21.5. Più in generale, va osservato che l'iniziativa progettuale oggetto di controversia concerne un'impianto di trattamento e co-incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, all'interno della quale si integrano una struttura deputata al trattamento termico di frazioni indifferenziate di rifiuti solidi urbani, producendo dai medesimi energia elettrica ed un prodotto costituito da materiale vetroso (c.d. "perle vetrose") utilizzabile in sostituzione di materia prima vergine, ed un'altra che, impiegando i gas di processo della prima, produce CO2 commerciale evitandone l'emissione in atmosfera. Secondo il progetto di Newo, per come rappresentato nella relazione descrittiva generale cod. PV1, l'installazione realizza l'incinerazione dei rifiuti

tramite la tecnologia Isotherm, in forza della quale i processi di ossidazione avvengono in pressione, a temperatura alta ed uniforme in tutto il reattore (1250-1500 °C, condizioni *flameless*), distruggendo gli inquinanti organici (IPA, Diossine, Furani, PCB) e fondendo gli incombustibili contenuti nel rifiuto, ottenendone attraverso un repentino raffreddamento in acqua un prodotto vetroso (eliminando così del tutto ed alla radice il problema delle ceneri). Utilizzando poi come comburente ossigeno tecnico anziché aria (oxy-combustion), si riduce drasticamente il volume degli effluenti totali (il processo di trattamento dei gas emessi è limitato all'eliminazione dell'acidità e delle polveri residue, consentendo livelli di inquinanti al di sotto dei limiti di legge).

21.6. Quanto al principio di precauzione, evocato nel quinto motivo del ricorso di primo grado e richiamato nella sentenza impugnata ai fini di proteggere la salute pubblica da fenomeni potenzialmente inquinanti, va rilevato che, nel caso di specie, depongono nel senso della sicurezza della tecnologia impiegata, oltre l'assenza di incidenti nelle altre attività consimili, le risultanze offerte dalla società appellante nel corso del procedimento e la predisposizione di un piano di monitoraggio e controllo e di studi e le elaborazioni anche sugli impatti cumulativi redatti dalla società Lenviros (piano allegato alla determinazione impugnata con i pareri favorevoli di Arpa).

21.7. In ordine ai profili sopra esaminati, va comunque evidenziata l'ampiezza delle valutazioni rimesse alle autorità preposte ai procedimenti di AIA e VIA e dunque l'inammissibilità delle censure che sollecitano il giudice amministrativo ad un sindacato di merito al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a. (cfr. sul punto specifico, Cons. Stato, sez. IV, nn. 1761 de 2022, 1040 del 2022, n. 3597 del 2021; sez. V, 1640 del 2012).

22. Il T.a.r., sulla base di quanto dedotto nel quarto motivo del ricorso introduttivo, ha contestato che le cosiddette "perle vetrose" potessero essere qualificate come rifiuto cessato. In realtà, la società appellante ha chiesto l'autorizzazione per la produzione di rifiuto cessato in applicazione dell'art.

184-*ter* del d.lgs. n. 152/06. In considerazione del fatto che per diverse frazioni merceologiche non erano ancora state adottate le disposizioni attuative, al momento in cui la società appellante ha chiesto di qualificare il rifiuto come cessato, ed era pertanto applicabile il comma 3 della stessa disposizione (nella versione *ratione temporis* vigente) con il quale era stata prevista una disciplina transitoria, in attesa dei decreti attuativi e dei regolamenti UE *self executing*. Tale disciplina faceva salva l'applicazione della normativa nazionale di settore previgente in materia di recupero, e precisamente, le norme relative al recupero semplificato dei rifiuti non pericolosi (d.m. 5 febbraio 1998) e al recupero semplificato dei rifiuti pericolosi (d.m. 12 giugno 2002, n. 161). Ma soprattutto, l'art. 9-*bis*, comma 1, lett. a), della legge n. 210/2008 che riconosceva all'atto autorizzatorio ex art. 208 del d.lgs. n. 152/06, la funzione di fissare le caratteristiche dei materiali da considerare materie prime secondarie (oggi EOW), sino alla pubblicazione dei decreti/regolamenti di cui al comma 2 del citato art. 184-*ter*. Impostazione peraltro confermata non solo dalla circolare n. 10045 del 1° luglio 2016 del Ministero dell'ambiente, ma soprattutto dall'art. 14 *bis*, comma 1, del d.l. n. 101/2019 che ha previsto in mancanza dei criteri che continuassero ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998).

22.1. Nel caso in esame, la determina n. 7 del 2018, in base al combinato disposto degli artt. 6, commi 13 e 14, 208, comma 2, e Allegato VIII alla Parte seconda, § 5, del d.lgs. n. 152/2006, nell'approvare l'AIA per gli impianti di trattamento rifiuti è valsa quindi anche come autorizzazione ex art. 208, comma 2.

23. Non può ritenersi condivisibile anche l'affermazione del T.a.r. secondo cui vi sarebbe stata una violazione del regolamento Reach (CE 1907/2006) relativamente alle “perle vetrose” (profilo di censura contenuto nel terzo motivo del ricorso di primo grado). Nel procedimento di autorizzazione è stata valutata l'inapplicabilità dello stesso regolamento sia quando l'Asl –

Spesal sul tema si è espressa con proprio parere favorevole del 9 ottobre 2017, sia in sede di controdeduzioni dell'appellante su specifica contestazione sollevata dal Comune di Modugno nel parere n. 52564 del 9 ottobre 2017

24. Non è poi fondata la tesi del T.a.r. secondo cui l'autorizzazione impugnata sarebbe stata illegittima in quanto in contrasto con la programmazione nazionale e regionale in materia di rifiuti di cui al d.P.C.M. 10 agosto 2016, approvato in applicazione dell'art. 35 del d.l. n. 133/2014, oltre ad essere in netta contrapposizione con i principi di gestione sostenibile delle risorse e con la normativa nazionale e regionale che incentiva la raccolta differenziata ed il riuso (e non l'incinerazione) dei materiali tanto da prevedere premialità per i Comuni più virtuosi (censura riportata nel quarto motivo del ricorso dell'Aro).

24.1. La disciplina richiamata ha come riferimento i "rifiuti urbani e assimilati". Come evidenziato dall'appellante, l'art. 184 del d.lgs. n.152/06 classifica i rifiuti a seconda della provenienza, distinguendoli in rifiuti urbani (elencati al comma 2), e rifiuti speciali (elencati al comma 3). Come rilevabile dalla norma, il comma 2 dell'art. 184 traccia, secondo l'origine, quelli che sono qualificati come rifiuti urbani ed alla lett. b) quelli che erano qualificati come rifiuti assimilati. L'elenco dei rifiuti, come indicato al comma 5 dello stesso articolo 184, è poi contenuto nell'allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/06 e questo, a sua volta, nel capitolo 20 individua i "*Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*". Fra gli urbani, inoltre, sono ricompresi anche i rifiuti del capitolo 15, rubricato "*Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)*", voce 15 01 "*imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)*".

24.2. L'impianto autorizzato tuttavia prevedeva di trattare solo ed esclusivamente rifiuti speciali individuati dall'art. 184 comma 3, lett. g) che recita: "*i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti quali*

sono proprio quelli aventi contenuti nel capitolo 19 dell'Allegato D recante "Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale" (peraltro il d.P.C.M. 10 agosto 2016 è stato poi annullato dal Tar per Lazio – sentenze nn. 10088/2020, 10091/2020, 10092/2020, 10093/2020, 10094/2020, 10095/2020 - in applicazione di quanto statuito nella pronuncia della Corte di giustizia UE, sentenza dell'8 maggio 2019, causa C-305/18).

25. Quanto ai motivi sesto e settimo del ricorso di primo grado, non esaminati dal T.a.r., gli stessi devono ritenersi infondati per le seguenti ragioni:

- nel periodo di proroga del Comitato regionale Via, lo stesso poteva adottare il parere, non essendo la sua attività limitata agli atti necessari ed urgenti (peraltro in sede di conferenza di servizi non è stata posta la questione).

D'altra parte, il Comitato era stato prorogato con decreto assessorile n. 2/2016 continuando a svolgere le sue funzioni;

- il regime della pubblicità regionale è stato assicurato con la pubblicazione sul Portale ambientale della Regione Puglia e sulle pagine di Bari del quotidiano nazionale "La Repubblica" (in osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 che non imponeva a pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale per un progetto di competenza regionale).

26. Ciò premesso, può passarsi all'esame dei tre motivi aggiunti proposti in primo grado da Aro BA/2 contro la successiva determinazione regionale n. 124 del 31 marzo 2021 con la quale il Servizio VIA e VINCA della regione Puglia ha ritenuto che le modifiche progettuali nel frattempo proposte dalla società appellante non fossero sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali.

I motivi sono tutti insuscettibili di favorevole esame.

26.1. In particolare, Aro ha contestato che a seguito delle modifiche progettuali l'impianto non rispondesse più alla condizione che la sua localizzazione fosse connessa al conferimento dei rifiuti da trattare prodotti

nell'ambito della zona urbana di Bari. Per le ragioni sopra riportate tale prospettazione non può essere accolta, non essendo come detto l'impianto Amiu esclusivo conferitore dei rifiuti.

26.2. Negli stessi motivi si sostiene poi che la determina n. 124 del 2021 sarebbe affetta da eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione per non aver assoggettato a VIA il progetto in riesame, in quanto, oltre all'eliminazione del conferimento Amiu, mancherebbe l'ottemperanza allo studio epidemiologico che sarebbe stato prescritto con il provvedimento VIA/AIA peraltro in relazione alla variazione del contesto ambientale concernente la contaminazione della falda (potenziale), e per non aver sottoposto lo stesso ad un'adeguata valutazione di assoggettabilità al d.lgs. n. 105/2015, in materia di incidenti rilevanti.

26.3. Quanto al tema riguardante la mancata ottemperanza allo studio epidemiologico che sarebbe stato prescritto con il provvedimento VIA/AIA, la ricorrente ha provveduto a contestarlo nel corso del procedimento soprattutto in relazione alla circostanza che lo studio era stato richiesto originariamente in seno al procedimento di VIA-AIA dal Comitato VIA della Regione e la Newo aveva fornito specifiche controdeduzioni, evidenziando l'esclusiva competenza degli organismi pubblici, tanto che il Comitato VIA della Regione Puglia ne aveva preso atto e lo stesso Comune di Bari, Ufficio ripartizione tutela ambiente, sanità e igiene aveva ricalibrato la posizione con la richiesta di *"collaborare con le Autorità competenti a tal fine"*. Inoltre, in sede di conferenza di servizi del 10 ottobre 2017, l'Asl di Bari, ha poi chiaramente evidenziato la non necessità di eseguire uno studio epidemiologico.

26.4. Non sembra poi esservi stata una variazione del contesto ambientale in ordine alla potenziale contaminazione della falda del sito in cui dovrebbe realizzarsi l'impianto. Anche questo argomento è stato affrontato nel procedimento di riesame e la ricorrente ha provveduto a contestarlo. Concluso il procedimento VIA-AIA con la determina n. 7 del 2018, la NEWO ha commissionato alla Aer Consulting un monitoraggio condotto a

luglio e agosto 2018 e finalizzato a descrivere lo stato ambientale ed a ricostruire la geomorfologia del sito, preliminarmente alla realizzazione ed esercizio dell'attività di trattamento e co-incenerimento e, tale monitoraggio, compendiato nella “*Relazione Tecnica descrittiva delle operazioni compiute*” DT n. 17.18 rev. 0 del 20.08.2018 che ha evidenziato che allo stato attuale, limitatamente ai parametri analizzati e coerenti con le attività sviluppate sul sito a partire dagli anni 60, nel sito non risultano superati i livelli di contaminazione (CSC) delle matrici ambientali suolo, sottosuolo ed acque sotterranee.

26.5. Non appare d'altra parte fondata anche la censura relativa all'applicabilità del d.lgs. n. 105/2015 (c.d. decreto Seveso), in materia di incidenti rilevanti. Nelle valutazioni rese dal Comitato tecnico regionale della Puglia - investito della questione direttamente dal Comune di Bari e, anche sulla scorta di quanto dedotto dalla NEWO - è stato infatti affermato, nella nota prot. 0026494 del 26 novembre 2021, che “*Lo stesso insediamento risulta non interessato dagli scenari incidentali dichiarati dai gestori di altri stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti nell'area industriale di Bari (Caradonna Losistics Srl: distanza circa 6 km, CHI ICA D'Agostino S.p.A: distanza circa 2.2 km. e SOL S.r.l.: distanza circa 4,8 km). [...] Per quanto sopra premesso, si ritiene che, limitatamente all'ambito di competenza del C.T.R., salvo diversa specifica regolamentazione (ex art. 22 del D.Lgs 105/2015) ed eventuali diritti di terzi, per l'intervento in oggetto si possano esprimere le suddette valutazioni tecniche di compatibilità ai sensi dell'art. 5 c. 4 del D.M. LL.PP. 09/05/2001*” .

27. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado ed i connessi motivi aggiunti.

28. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate – sussistendo eccezionali ragioni a mente del combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. - in ragione della assoluta novità e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 10882/2021), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado ed i connessi motivi aggiunti.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Claudio Tucciarelli, Consigliere

L'ESTENSORE
Nicola D'Angelo

IL PRESIDENTE
Vito Poli

IL SEGRETARIO